

VITTORIO EMANUELE II

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

Duca di Savoia, di Genova,

Principe di Piemonte, ec. ec.


Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Il Nostro Guardasigilli Ministro di Grazia e Giustizia ed affari burocratici è incaricato di presentare al Parlamento, il qui unito progetto di legge per alcune modificazioni al Codice di Procedura civile, di svolgere i motivi e di sostenere la discussione.

Torino addì 10. Giugno 1865.

[Handwritten signature]

G. D. Casini



CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE**presentato dal ministro di grazia e giustizia****(CASSINIS)**

nella tornata del 12 giugno 1860

Riforma di alcuni articoli del Codice di procedura civile.

SIGNORI,

Nella seduta del 23 scorso maggio la Camera, deliberando sopra una petizione, manifestava il suo voto perchè venisse al più presto presentato un progetto di legge inteso a modificare quei varii articoli del Codice di procedura civile vigente per le antiche provincie i quali si fossero riconosciuti contenere disposizioni ineseguibili o almeno di difficile e gravosa esecuzione; ed in quella stessa seduta io dichiarava che avrei riunita una Commissione, a cui avrei io stesso presieduto per esaminare quali veramente si fossero le difficoltà alle quali importasse di tosto provvedere.

Sciogliendo ora la fatta promessa, ho l'onore di sottoporvi il presente schema di legge contenente alcune modificazioni che l'attuazione del Codice di procedura già fece riconoscere opportune.

Discusse nella Commissione predetta le maggiori che si eran proposte, queste adottai; perchè, mentre per esse si risolvono molte pratiche difficoltà, non ne viene per nulla alterata l'economia e sconvolti i principii che informano il Codice, ed ai quali nell'odierno stato della legislazione sarebbe prematuro il voler apportare sostanziali modificazioni.

Una brevissima analisi dei modificati articoli del Codice di procedura farà tosto palese la ragionevolezza e convenienza delle proposte riforme.

All'art. 83 si fecero due aggiunte, delle quali la prima è

diretta ad indicare quale sia la natura del procedimento cui intende attenersi l'attore, se in via ordinaria od in via sommaria, acciò il convenuto sappia come ed in qual termine debba dare le sue deliberazioni, ritenendosi che, a difetto di indicazione, s'intende adottato il procedimento formale; la seconda è diretta a facilitare, nel caso d'intrapresi atti di esecuzione personale o mobiliare, la legittima difesa a chi si trovi distante dal luogo in cui ha sede il tribunale che deve provvedere, e per non rendere quasi sempre inutile il benefico disposto del terzo alinea dell'articolo 703 del Codice di procedura civile.

Si è trasferito nell'articolo 70 del Codice suddetto il disposto dall'articolo 6 del regolamento 15 aprile 1860, il quale assimila le isole marittime dello Stato alla Sardegna quanto ai termini per comparire in giudizio, dovendo cotale disposto aver sede nel Codice anziché nel regolamento, abbreviandosi ad un tempo i termini, perchè a fronte delle facili comunicazioni pareva eccessivo il primo termine.

Coll'art. 91 venne estesa la facoltà già data al giudice di dichiarare esecutorie le sue sentenze nel caso d'appello, anche al caso di opposizione, acciò egualmente sia provveduto nei casi occorrenti di contumaciali giudizi, la qual disposizione venne pure estesa all'art. 220 relativamente ai tribunali di circondario, sebbene per riguardo a questi già provvedesse indirettamente l'articolo 242.

L'articolo 118, del pari che l'art. 553, venne modificato nel senso di togliere l'obbligo in chi vuole appellare di far notificare prima o contemporaneamente all'appello la sentenza appellata. Dovendo l'appellante produrre nel giudizio d'appello la sentenza appellata, già ha facile mezzo la parte contraria di conoscerne il tenore prima che debba emettere le sue deliberazioni, per cui non vi ha ragione di aggravare l'appellante di una spesa inutile.

Oltre di che riesce causa bene spesso di gravi ritardi, massime quando molte sono le persone da citarsi, e poichè non sempre l'uscieri che eseguisce la citazione per comparire in appello può essere competente per intimare la sentenza appellata, sicchè conviene ricorrere all'opera di due diversi uscieri, sebbene la citazione avvenga nello stesso luogo.

L'art. 159, secondo il quale, entro il termine di dieci giorni dopo che l'iscrizione della causa a ruolo è rimasta ferma, debbono le parti comunicarsi il loro atto conclusionale, parve assai grave alle parti, senza che siavi la necessità od opportunità di cotale perentorio termine.

Egli è d'altronde pure ovvio l'avvertire che la pronunciata irricevibilità dell'atto conclusionale stabilita dall'articolo 159 non serve che a privare la parte contraria ed il tribunale del sussidio di questo atto, dovendo pur sempre pronunciarsi sulle istanze e conclusioni già prese in atti, e delle quali solo vi ha un riepilogo nell'atto conclusionale per maggior chiarezza e facilità di giudicare.

Però giustamente si preferisce un termine più breve entro cui debbasi dare questo atto conclusionale, qualora debbano distribuirsi gli atti al Pubblico Ministero.

La modificazione che si arreca all'articolo 170 non consiste in altro se non che nel portare da uno a tre giorni il termine per l'opposizione od il richiamo contro i provvedimenti del presidente o giudice commesso, e per essersi riconosciuto in pratica troppo breve il termine di un solo giorno.

L'inutilità di rivestire di tante forme un atto di citazione da procuratore a procuratore, che per lo addietro ebbe sempre luogo per semplice biglietto; l'incaglio che ne nascerebbe se per tutti gli atti d'istruttoria che succedono quasi sempre negli stessi giorni si debbono complicare gli atti di citazione, massime allorquando molte sono le parti; il risparmio infine di spesa persuasero la convenienza di prescrivere per tali atti di citazione le sole formalità indicate dall'articolo 52, e che la licenza per citare d'ora in ora si possa anche dare verbalmente, massimechè l'urgenza non sempre può permettere che se ne faccia risultare per iscritto. Quindi si è riformato l'articolo 174.

Si riformarono del pari gli articoli 177 e 178, richiamando sostanzialmente in vigore le disposizioni del Codice di procedura anteriore; imperocchè l'esperienza ebbe a dimostrare essere troppo difficile nel caso di più parti che possano nel solo termine ivi fissato prendere comunicazione dei documenti prodotti; nè la visione presso la segreteria può essere sufficiente, sia per mancanza bene spesso di convenienti locali, sia perchè i documenti possono essere numerosi ed esigere una lunga disamina, come quando trattisi di conti, liquidazioni e simili.

L'articolo 228 si dovette coordinare colle modificazioni fatte all'articolo 236. Questo articolo dell'attuale Codice riproduce la prima parte dell'art. 236 del Codice antico, omettendone la seconda. Ma ella è però cosa evidente che, per completare la disposizione ivi contenuta, sono necessarie sì la prima che la seconda parte.

Infatti, negli atti in cui non è necessaria la citazione o notificazione alla parte personalmente, onde poter procedere nel caso di contumacia nello stesso modo che si procede *in contraddittorio*, è indispensabile il sostituire alla notificazione che si fa al procuratore della parte comparsa un altro modo di citazione, e questo non può essere che alla porta del tribunale, mentre il farlo alla parte stessa contumace importerebbe una spesa eccessiva ed un ritardo grandissimo. Quindi si riprodusse con lieve variante detta seconda parte dell'antico Codice di procedura.

Il primo lamento che si fece, in ordine al nuovo Codice di procedura civile, fu la difficile esecuzione dell'art. 473, il quale prescrive che non più tardi del giorno immediatamente successivo all'atto di citazione debba l'attore depositare alla segreteria i documenti che produce a corredo della sua

domanda, essendo in molti casi impossibile alla parte di sapere in qual giorno ha luogo la citazione, ed avere il ritorno dell'atto che questa comprovi, allorchè segue in altro paese.

Si era pensato di fare il deposito alla segreteria dei documenti prima dell'atto di citazione; e questo credo sia stata la mente del legislatore, come lo comproverebbe l'articolo 475 che, accennando al deposito a farsi *non più tardi* del giorno successivo, ammette per conseguenza che si possa far prima, ciò che sarebbe ancora maggiormente confermato dal disposto dell'art. 506; ma essendosi osservato che il deposito alla segreteria di documenti, come produzioni di una causa che non esiste ancora, è cosa anormale, e di malagevole esecuzione, e d'altronde quest'immediato deposito poco giovando al convenuto, ed essendo troppo incomodo per l'attore, si adottò il sistema del deposito dei documenti nel termine della citazione, lasciando al convenuto un breve termine successivo per dare le sue risposte, mediante le variazioni apportate agli articoli 473, 474, 506, 507 ed all'articolo 511 per metterlo in armonia coi precedenti articoli 506, 507. L'articolo 475 fu pure modificato per metterlo in armonia coi precedenti articoli 473, 474.

L'art. 476, ripetendo nelle cause sommarie la stessa disposizione di cui agli articoli 177 e 178, quanto alla comunicazione dei documenti, si adottò la riforma già sovra indicata per delli articoli, la quale necessitò pure la riforma dell'articolo 477, per coordinarlo coi precedenti articoli.

Affinchè non si trovi l'appellante nella dura condizione di veder deserto l'appello, per non aver potuto produrre la copia dell'appellata sentenza nel termine della citazione, si è stabilito che ciò possa anche far dopo il trascorso di tale termine, purchè prima che ne sia chiusa la causa, ed a tal scopo è ordinato il temperamento introdotto nell'art. 546.

La modificazione fatta all'articolo 787 era indispensabile, perchè, in caso diverso, sarebbe stato molte volte ineseguibile, come allorquando il debitore, essendo stabilito all'estero, ha diritto ad un termine oltre mesi sei per poter essere chiamato in giudizio.

Si tolsero le ultime parole dell'articolo 818, perchè, potendo il debitore far opposizione agli atti di spropriazione 15 giorni dopo compiute le notificazioni prescritte dall'articolo 799; e queste, potendo compiersi solo 20 giorni prima dell'udienza fissata per la subasta, riuscirebbe impossibile, e matematicamente dimostrata l'impossibilità di dar sempre le sentenze dieci giorni prima dell'udienza fissata per la subasta quando le opposizioni possono proporsi soli cinque giorni prima della stessa udienza.

Si tolse nell'articolo 823 l'obbligo di notificare l'appello due giorni almeno prima di quello fissato per l'incanto, sia perchè fu variato il precedente articolo 818, sia perchè la sentenza, potendo essere pronunciata anche nello stesso giorno in cui ha luogo l'incanto, sarebbe stato impossibile la

notificazione dell'appello due giorni prima, ed anche per metterlo in armonia col disposto dall'articolo 813.

(58)

All'articolo 859 si aggiunse la disposizione già contenuta nell'articolo 152 del regolamento 15 marzo, siccome quella che nel Codice anziché nel regolamento trova la sua sede opportuna, e che pure era indispensabile a compimento della procedura sugli appelli in materia di graduazione.

E finalmente venne temperato il disposto dall'articolo 1156, siccome quello che pareva eccessivamente rigoroso, e per non venir meno ai diritti della difesa, e per togliere un'apparente contraddizione coll'articolo 1158 e con altre disposizioni del Codice.

Ben dimostrano pertanto le sovra svolte considerazioni la opportunità delle proposte modificazioni, le quali, se non soddisfano a tutte le esigenze, arrecano però non contestabili miglioramenti, per cui solo rimane a desiderarsi che voglia il Parlamento intraprenderne l'esame in via d'urgenza, e sanzionarle col suo voto, acciò venga per tal modo, e mercè quelle ulteriori disposizioni che possono formar oggetto di semplice regolamento, e che pur mi propongo di adottare, segnato un ulteriore progresso nella nostra legislazione, riguardante la procedura civile.

VITTORIO EMANUELE II

ECC. ECC. ECC.

Articolo unico.

Gli articoli 55, 70, 91, 118, 159, 160, 170, 174, 177, 178, 220, 228, 236, 473, 474, 475, 476, 477, 506, 507, 511, 535, 546, 787, 818, 823, 859, 1156 del vigente Codice di procedura civile sono abrogati e surrogati dai seguenti articoli:

Art. 53. L'atto formale di citazione consta di due parti. La prima parte è opera dell'attore, e deve indicare:

1° Il nome, cognome, la residenza o il domicilio o la dimora dell'attore e del convenuto, e, quando ne sia il caso, il domicilio eletto;

2° Il compendio dei fatti e degli elementi di diritto costituenti la ragione dell'azione, le conclusioni specifiche della domanda con offerta di comunicazione per originale o per copia dei documenti sui quali esse si fondano;

3° La qualità della cosa che forma oggetto della domanda colle indicazioni che servono a bene determinarla;

4° L'autorità giudiziaria avanti la quale il convenuto è chiamato a comparire;

5° Il termine, ossia il numero preciso di giorni entro cui dovrà il convenuto comparire quando non si tratti di citazione ad udienza fissa.

Questa prima parte deve essere sottoscritta dall'attore o da un suo mandatario, se la causa debbe trattarsi presso un giudice di mandamento o presso un tribunale di commercio, e in tutti gli altri casi da un procuratore esercente presso l'autorità giudiziaria avanti a cui la causa è portata munito di mandato alle liti.

La seconda parte dell'atto di citazione deve far seguito alla prima. Essa è opera dell'usciera, il quale deve sottoscriverla e indicare nella medesima:

1° Il suo nome, cognome, l'autorità giudiziaria al cui servizio è addetto;

2° Il giorno, mese ed anno in cui procede all'atto;

3° La persona alla quale l'atto viene consegnato;

4° Il giorno e l'ora in cui il convenuto deve comparire quando si tratta di citazione ad udienza fissa;

5° Quelle altre circostanze che per determinate citazioni fossero prescritte dalla legge.

Art. 70. Chi è citato a comparire ne' regii Stati di terraferma dalle isole di Sardegna o di Capraia o viceversa, o dall'una all'altra di queste isole, ha per comparire 40 giorni.

Art. 53. L'atto formale di citazione consta di due parti.

La prima è opera dell'attore, e deve indicare:

1° Il nome, cognome, la residenza o il domicilio, o la dimora dell'attore e del convenuto, e, quando ne sia il caso, il domicilio eletto;

2° Il compendio dei fatti e degli elementi di diritto costituenti la ragione dell'azione, le conclusioni specifiche della domanda, con offerta di comunicazione per originale o per copia dei documenti sui quali esse si fondano;

3° La qualità della cosa che forma oggetto della domanda, colle indicazioni che servono a bene determinarla;

4° L'autorità giudiziaria avanti la quale il convenuto è chiamato a comparire;

5° Il termine, ossia il numero preciso di giorni entro cui dovrà il convenuto comparire, quando non si tratti di citazione ad udienza fissa;

6° Se il procedimento sarà in forma ordinaria o sommaria, quando si tratti di cause avanti i tribunali di circondario e le Corti d'appello; in difetto di questa indicazione, si intenderà istituito il giudizio in via ordinaria.

Questa prima parte dovrà essere sottoscritta dall'attore o da un suo mandatario se la causa debbe trattarsi presso un giudice di mandamento o presso un tribunale di commercio; e negli altri casi da un procuratore esercente presso l'autorità giudiziaria, avanti a cui la causa è portata, munita di mandato alle liti, salvo che si tratti di opposizione ad atti di comando o di esecuzione mobiliare o personale; nei quali casi potrà bastare la sottoscrizione di un procuratore esercente presso il tribunale nel cui circondario si fa la notificazione.

La seconda parte dell'atto di citazione deve far seguito alla prima. Essa è opera dell'usciera, il quale dovrà sottoscriverla e indicare nella medesima:

1° Il suo nome, cognome, l'autorità giudiziaria al cui servizio è addetto;

2° Il giorno, mese ed anno in cui procede all'atto;

3° La persona alla quale l'atto vien consegnato;

4° Il giorno e l'ora in cui il convenuto deve comparire, quando si tratta di citazione ad udienza fissa;

5° Quelle altre circostanze che per determinate citazioni fossero prescritte dalla legge.

Art. 70. Chi è citato a comparire nei regii Stati di terraferma dalle isole di Sardegna o di Capraia o viceversa, o dalle altre isole marittime dello Stato, o dall'una all'altra di queste isole, ha per comparire 20 giorni.

(58)

Chi è citato a comparire da uno Stato estero limitrofo ha il termine di 60 giorni.

Chi è citato a comparire da uno Stato estero non limitrofo ma in Europa ha il termine di 120 giorni.

Chi è citato a comparire da uno Stato fuori d'Europa ha il termine di sei mesi.

Nei casi previsti da quest'articolo non avrà luogo l'aumento in ragione delle distanze stabilito dall'articolo precedente.

Art. 91. Ove ne venga fatta istanza, potrà nelle sentenze definitive pronunciarsi l'esecuzione provvisoria non ostante appello, con o senza cauzione, quando trattisi o di titolo autentico, o di scrittura riconosciuta, o di condanna portata da precedente sentenza passata in giudicato, o di causa alimentare; ed in tutti gli altri casi non potrà ordinarsi che mediante cauzione.

Art. 118. Il termine per appellare dalle sentenze dei giudici di mandamento è di giorni trenta.

Esso decorre dal giorno della prolazione o della notificazione della sentenza, giusta la distinzione stabilita negli articoli 84 e 88.

Decorre anche contro la parte che fece seguire la notificazione.

Durante tal termine sarà sospesa l'esecuzione della sentenza, eccettochè ne sia stata ordinata l'esecuzione provvisoria, o si tratti di causa commerciale.

Non può proporsi l'appello se previamente o contemporaneamente non è notificata la sentenza.

Art. 159. Dopochè l'iscrizione a ruolo sarà rimasta ferma a norma dell'articolo 157, dovranno le parti riassumere in una sola cedola le conclusioni prese definitivamente in atti, adducendo i principali motivi delle medesime.

Questa cedola dovrà essere intimata da un procuratore all'altro nel termine di giorni dieci a contare da quello in cui l'iscrizione a ruolo rimase ferma.

Tanto nel caso di diversità delle conclusioni dalle precedenti scritture, quanto nel caso in cui non si significasse in tempo la cedola conclusionale, la causa sarà decisa sulle conclusioni contenute negli atti, ed il procuratore sarà condannato ad un'ammenda di dieci lire, senza pregiudizio della responsabilità pei danni verso il suo mandante.

Art. 160. Nelle cause in cui la legge prescrive che sia udito il Pubblico Ministero, non più tardi di giorni cinque successivi al termine stabilito nell'articolo precedente, ciascheduna delle parti dovrà depositare i suoi atti e documenti presso la segreteria del tribunale.

Chi è citato a comparire da uno Stato estero limitrofo ha il termine di 60 giorni.

Chi è citato a comparire da uno Stato estero non limitrofo, ma in Europa, ha il termine di giorni 120.

Chi è citato a comparire da uno Stato fuori Europa ha il termine di sei mesi.

Nei casi preveduti da quest'articolo non avrà luogo l'aumento in ragione delle distanze stabilite dall'articolo precedente.

Art. 91. Ove ne venga fatta istanza, potrà nelle sentenze definitive pronunciarsi l'esecuzione provvisoria, non ostante opposizione od appello con o senza cauzione, quando trattisi o di titolo autentico, o di scrittura riconosciuta, o di condanna portata da precedente sentenza passata in giudicato, o di causa alimentare; ed in tutti gli altri casi non potrà ordinarsi che mediante cauzione.

Art. 118. Il termine per appellare dalle sentenze dei giudici di mandamento è di giorni trenta.

Esso decorre dal giorno della prolazione o della notificazione della sentenza, giusta la distinzione stabilita negli articoli 84 e 88.

Decorre anche contro la parte che fece seguire la notificazione.

Durante tal termine sarà sospesa l'esecuzione della sentenza, eccettoché ne sia stata ordinata l'esecuzione provvisoria, o si tratti di causa commerciale.

Art. 159. Cinque giorni prima dell'udienza fissata per la spedizione della causa dovranno le parti riassumere in una sola cedola e notificarsi le conclusioni prese definitivamente in atti, adducendo i principali motivi delle medesime.

Art. 160. Nelle cause però in cui la legge prescrive che sia sentito il Pubblico Ministero, non più tardi di giorni quindici successivi a quello in cui l'iscrizione a ruolo sarà rimasta ferma, a norma dell'articolo 157, ciascheduna delle parti dovrà depositare i suoi atti e documenti, colla cedola conclusio-

Il segretario dovrà fra 24 ore rimettere questi atti e documenti al Pubblico Ministero, il quale darà le sue conclusioni scritte nel termine non maggiore di giorni 20.

Art. 170. Se una delle parti intende richiamarsi contro il provvedimento del presidente o del giudice commesso, deve farlo nel giorno immediatamente successivo. In questo caso il presidente, od il giudice commesso, deve tosto fissare l'udienza alla quale debbano le parti comparire davanti al tribunale per la decisione dell'incidente in via sommaria.

Non è ammessa l'opposizione della parte non comparsa, salvo nel giorno successivo alla notificazione del provvedimento.

Sia il richiamo che l'opposizione dovranno proporsi in via sommaria.

Art. 174. Qualunque citazione che in corso di causa occorra fare alla parte per comparire davanti al presidente o ad un giudice commesso sarà eseguita mediante intimazione al procuratore costituito di un semplice atto di usciere addetto al tribunale, del quale atto dovrà l'usciera consegnare copia nell'ufficio dello stesso procuratore, senza che per simili citazioni possa mai aver luogo alcuna cedola.

L'atto d'usciera dovrà contenere :

- 1° Il nome e cognome della parte istante e del suo procuratore ;
- 2° Il nome e cognome dell'usciera ;
- 3° Il nome e cognome della parte citata e del suo procuratore ;
- 4° Il nome e cognome del giudice davanti cui si deve comparire ;
- 5° Il luogo, il giorno e l'ora della comparizione, che saranno dal giudice verbalmente stabiliti ;
- 6° La menzione della persona cui venne rilasciata la copia ;
- 7° La data della citazione ;
- 8° La sottoscrizione dell'usciera tanto sull'originale che sulla copia.

Il termine per comparire sarà almeno di un giorno, senza pregiudizio dei casi in ordine ai quali la legge ha altrimenti disposto.

Essendovi urgenza, il presidente, o il giudice commesso, potrà permettere la citazione ad un termine più breve, ed anche d'ora in ora, con decreto in margine dell'atto d'usciera da trasciversi sulla copia.

Art. 177. Se più sono le parti contrarie a quella che fece la produzione dei documenti, e tutte sono rappresentate in causa dallo stesso procuratore, è dato congiuntamente e con-

nale che dovrà aver fatta comunicare, presso la segreteria del Tribunale.

(58)

Il segretario dovrà, fra 24 ore, rimettere questi atti e documenti al Pubblico Ministero, il quale darà le sue conclusioni scritte nel termine non maggiore di giorni venti.

Art. 170. Se una delle parti intende richiamarsi contro il provvedimento del presidente o del giudice commesso, deve farlo nel termine di tre giorni successivi. In questo caso il presidente od il giudice commesso deve tostò fissare l'udienza alla quale debbono le parti comparire davanti al tribunale per la decisione dell'incidente in via sommaria.

Non è ammessa l'opposizione della parte non comparsa, salvo nello stesso termine di tre giorni successivi alla notificazione del provvedimento.

L'opposizione si propone e si decide come il richiamo.

Art. 174. Qualunque citazione che in corso di causa occorra farsi tra procuratore e procuratore per comparire davanti al presidente o ad un giudice commesso per gli atti d'istruttoria, sarà eseguita per semplice biglietto in carta libera, secondo le norme prescritte dall'articolo 52.

Il termine per comparire sarà almeno di un giorno, senza pregiudizio dei casi in ordine ai quali la legge ha altrimenti disposto.

Essendovi urgenza, il presidente o il giudice commesso potrà permettere anche verbalmente la citazione ad un termine più breve, ed anche d'ora in ora.

Art. 177. Se vi siano più parti, le quali avendo interessi opposti siano rappresentate da diversi procuratori, per prendere comunicazione vi saranno tanti termini quanti sono i procu-

(58)

temporaneamente a tutte un solo termine anche per prendere comunicazione, o visione e copia dei documenti.

Art. 178. Se poi esse parti sono rappresentate da procuratori diversi, i documenti prodotti, tanto cioè gli originali che le copie, rimarranno in deposito nella segreteria a loro libera visione, esame e copia, e si intenderà dato congiuntamente e contemporaneamente a tutte per prendere visione o copia dei documenti un solo e medesimo termine, il quale sarà di quindici giorni se i procuratori non saranno più di due, sarà di giorni venti se i procuratori saranno tre o quattro, e sarà di giorni trenta se i procuratori saranno più di quattro.

In tutti questi casi diversi procuratori delle parti potranno accordarsi fra loro per avere successivamente ciascuno la effettiva comunicazione dei documenti, senza che però il termine stabilito possa essere accresciuto.

Art. 220. Se gli interessati ne faranno istanza, potrà essere ordinata la provvisoria esecuzione della sentenza con o senza cauzione, semprechè si tratti:

1° Di domanda appoggiata ad un titolo autentico, o ad una scrittura riconosciuta, o ad una precedente sentenza passata in giudicato;

2° Di apposizione o di rimozione di sigilli o di compilazione d'inventario;

3° Di riparazioni urgenti;

4° Di espulsione da case o da altri fondi stabili tenuti a titolo di affitto o colonia parziaria, quando questo titolo non risulti per iscritto, o ne sia spirato il termine;

5° Di sequestrari, depositari e custodi.

6° Di ammissione di fidejussori e loro garanti;

7° Di nomina di tutori, curatori ed altri amministratori, e di rendimenti di conti;

8° Di pensioni o di assegnamenti provvisionali a titolo di alimenti;

9° Di pericolo nel ritardo.

Art. 228. Le sentenze ed i provvedimenti contumaciali, prima di essere eseguiti, saranno sempre notificati alla parte personalmente da un usciere a ciò specialmente delegato dal tribunale, a pena della nullità della notificazione.

L'usciere delegato dal tribunale in caso di legittimo impedimento potrà essere surrogato con provvedimento del presidente o del giudice commesso.

Art. 236. Se, dichiarata la contumacia, occorra qualche atto di istruzione, si procederà come è prescritto pel giudizio in contraddittorio, salvo il disposto dell'articolo 228.

ratori, e questa sarà presa successivamente incominciando dal più diligente; se però uno dei termini stabiliti venga a spirare, senza che alcuno abbia presa la comunicazione, si avrà il termine per scaduto quanto a tutti.

(58)

Art. 178. Nel caso di più parti aventi lo stesso interesse e procuratori diversi, non vi sarà quanto a tutti che un solo termine anche per prendere comunicazione. Sull'istanza però di uno di essi, i documenti prodotti saranno ritenuti nella segreteria a riguardo di tutti gli interessati.

Art. 220. Se gli interessati ne faranno istanza, potrà essere ordinata la provvisoria esecuzione della sentenza, non ostante opposizione od appello con o senza cauzione, semprechè si tratti:

1° Di domanda appoggiata ad un titolo autentico, o ad una scrittura riconosciuta, o ad una precedente sentenza passata in giudicato;

2° Di opposizione o rimozione di sigilli o di compilazione di inventario;

3° Di riparazioni urgenti;

4° Di espulsione dalle case o da altri fondi, tenuti a titolo di affitto o colonia parziaria, quando questo titolo non risulti per iscritto, o ne sia spirato il termine;

5° Di sequestrari, depositari e custodi;

6° Di ammissione di fideiussori e loro garanti;

7° Di nomina di tutori, curatori ed altri amministratori, e di rendimenti di conti;

8° Di pensioni o di assegnamenti provvisionali a titolo di alimenti;

9° Di pericolo nel ritardo.

Art. 228. Le sentenze contumaciali, prima di essere eseguite, saranno sempre notificate alla parte personalmente da un usciere a ciò specialmente delegato dal tribunale, a pena della nullità della notificazione.

L'usciere delegato dal tribunale in caso di legittimo impedimento potrà essere surrogato con provvedimento del presidente o del giudice commesso.

Art. 256. Se, dichiarata la contumacia, occorre qualche atto d'istruzione, si procederà come è prescritto pel giudizio in contraddittorio, salvo il disposto dall'art. 228. Però qualunque notificazione di provvedimenti od assegnazione, che a

(58)

Art. 473. Non più tardi del giorno successivo alla citazione il procuratore dell'attore dovrà depositare nella segreteria del tribunale la copia del suo mandato o dell'atto di nomina, gli originali o la copia di tutti i documenti prodotti a corredo della domanda per essere comunicati alla parte contraria.

Di quei documenti di cui abbia solo offerta visione dovrà depositare l'originale non che la copia da comunicarsi.

Art. 474. Prima che scada il termine per comparire, il procuratore del convenuto dovrà far intimare a quello dell'attore una cedola di risposta, nella quale si notificherà anche il deposito già eseguito della copia del suo mandato, dei documenti prodotti per essere comunicati, e degli originali e della copia di quelli di cui avrà solo offerta visione.

Art. 475. Quella delle parti che non avrà costituito procuratore, o non avrà eseguito il deposito o la notificazione prescritti dagli articoli precedenti, sarà considerata contumace.

Art. 476. Qualora vi siano più parti aventi eguale interesse o anche interesse opposto, e rappresentate da diversi procuratori, gli originali e le copie dei titoli prodotti rimarranno in deposito nella segreteria affinché tutte possano prenderne visione, a meno che si accordino fra loro per averne comunicazione ciascuna successivamente, senza però che i termini sovra stabiliti possano essere accresciuti.

Art. 477. Trascorsi giorni cinque dalla notificazione della risposta del convenuto, o scaduto il termine della citazione ove questi non sia comparso, sarà la causa ad istanza della parte più diligente iscritta a ruolo di spedizione.

Non sarà necessaria la notificazione di questa iscrizione a ruolo.

Art. 506. Prima della citazione, od al più tardi nel giorno successivo alla medesima, l'attore dovrà depositare nella segreteria del tribunale gli originali o la copia autentica dei documenti che intenda produrre a corredo della domanda, affinché il convenuto possa prenderne visione.

Art. 507. Non più tardi del giorno in cui scade la citazione il convenuto dovrà far intimare all'attore nel domicilio da esso eletto o dichiarato, in conformità dell'articolo 505, una cedola contenente le sue deliberazioni e conclusioni, e la no-

termini di legge non debbe farsi personalmente, sarà eseguita mediante sola affissione di copia dell'atto alla porta esterna del tribunale ove verte la causa; del che si farà constare per certificato d'usciera.

Art. 473. Prima che scada il termine portato dall'atto di citazione, il procuratore dell'attore dovrà depositare nella segreteria del tribunale la copia del suo mandato o dell'atto di nomina, gli originali o la copia di tutti i documenti prodotti a corredo della domanda per essere comunicati alla parte contraria.

Di quei documenti dei quali abbia solo offerta visione dovrà depositare l'originale, non che la copia da comunicarsi.

Art. 474. Entro cinque giorni successivi alla scadenza della citazione, il procuratore del convenuto dovrà far intimare a quello dell'attore una cedola di risposta, nella quale si notificherà anche il deposito già eseguito della copia del suo mandato, dei documenti prodotti per essere comunicati, e degli originali e della copia di quelli di cui avrà solo offerta visione.

Art. 475. Quella delle parti che non avrà costituito il suo procuratore né nel termine della citazione, né nel termine per rispondere, sarà considerata contumace.

Art. 476. Qualora vi siano più parti rappresentate da diversi procuratori, avrà luogo quanto è prescritto dagli articoli 177 e 178.

Art. 477. Trascorsi cinque giorni dalla risposta del convenuto o dalla scadenza del termine fissato per la medesima, sarà la causa, ad istanza della parte più diligente, iscritta a ruolo di spedizione.

Non sarà necessaria la notificazione di questa iscrizione a ruolo.

Art. 506. Prima che scada il termine portato dall'atto di citazione, dovrà l'attore depositare nella segreteria del tribunale gli originali o la copia autentica dei documenti che intenda produrre a corredo della domanda, affinché il convenuto possa prenderne visione.

Art. 507. Entro giorni cinque successivi alla scadenza del termine della citazione, il convenuto dovrà far intimare all'attore, nel domicilio da esso eletto o dichiarato in conformità dell'art. 505, una cedola contenente le sue deliberazioni

tificanza del deposito che dovrà già essere eseguito dei suoi documenti per originale o per copia autentica, affinché l'attore possa prenderne visione.

In questa cedola il convenuto dovrà eleggere o dichiarare il suo domicilio o la sua residenza nel comune ove siede il tribunale, in conformità di quanto è prescritto all'attore dal detto articolo 505.

Art. 511. Non ostante la scadenza del termine per comparire, la causa non sarà chiamata all'udienza se non è stata iscritta a ruolo, a diligenza dell'attore o del convenuto, sulla presentazione che sarà fatta al segretario dell'originale o della copia dell'atto di citazione.

Sarà aperto a tale effetto nella segreteria di ogni tribunale un ruolo delle cause portate davanti al medesimo per ordine di data d'istanza per l'iscrizione.

Il segretario farà menzione della seguita iscrizione in margine dell'originale o della copia dell'atto di citazione, coll'indicazione del giorno in cui è stata fatta.

Art. 535. Il termine per appellare dalle sentenze dei tribunali di circondario e di commercio è di giorni trenta dalla notificazione della sentenza.

Non potrà proporsi l'appello se prima o contemporaneamente non è notificata la sentenza, tranne che sia espressamente disposto altrimenti.

Il termine per appellare decorre anche contro la parte che fece notificare la sentenza.

Il tutto salve sempre le speciali disposizioni della legge.

Art. 546. Se il procuratore dell'appellante non avrà fatto il deposito del mandato, della sentenza e degli atti del primo giudizio nel termine ed in conformità degli articoli 143 e 475, l'appellato che sia comparso nel termine della citazione potrà chiedere che l'appello sia dichiarato deserto.

Lo stesso avrà luogo nel caso che l'appellante non sia comparso all'udienza stabilita nella citazione, quando questa fosse ad udienza fissa, o comparendo non abbia presentato i documenti sovra accennati.

Art. 787. Il comando di pagare sarà rinnovato, qualora entro cento ottanta giorni dalla sua data non sia seguita la notificazione del provvedimento di cui all'articolo 789 o non sia emanata la sentenza che autorizza la subasta.

In caso però di opposizione, questo termine non comincerà a decorrere che dalla notificazione della sentenza con cui si sarà irrevocabilmente posto fine al giudizio.

Art. 818. Tutte le eccezioni di nullità relative agli atti di appropriazione e di subasta dovranno essere proposte al più

e conclusioni e la notificazione del deposito, che dovrà già essere eseguito, dei suoi documenti per originale o per copia autentica, affinché l'attore possa prenderne visione nel termine di giorni cinque.

In questa cedola il convenuto dovrà eleggere o dichiarare il suo domicilio o la sua residenza nel comune ove siede il tribunale, in conformità di quanto è prescritto all'attore dal detto art. 505.

Art. 511. Non ostante la scadenza dei termini per comparire e deliberare, la causa non sarà chiamata all'udienza se non è stata iscritta a ruolo, a diligenza dell'attore o del convenuto, sulla presentazione che sarà fatta al segretario dell'originale o della copia dell'atto di citazione.

Sarà aperto a tale effetto nella segreteria d'ogni tribunale un ruolo delle cause portate davanti al medesimo per ordine di data d'istanza per l'iscrizione.

Il segretario farà menzione della seguita iscrizione in margine dell'originale o della copia dell'atto di citazione, coll'indicazione del giorno in cui è stata fatta.

Art. 535. Il termine per appellare dalle sentenze dei tribunali di circondario e di commercio è di giorni trenta dalla notificazione della sentenza.

Il termine per appellare decorre anche contro la parte che fece notificare la sentenza.

Il tutto salve sempre le speciali disposizioni della legge.

Art. 546. Nei giudizi d'appello, l'appellante dovrà presentare gli atti di primo giudizio e la copia dell'appellata sentenza a pena di deserzione d'appello.

Art. 787. Il comando di pagare sarà rinnovato qualora, entro cento ottanta giorni dalla sua data, non sia seguita la notificazione del provvedimento, di cui all'art. 789, o non sia proposta la domanda per l'autorizzazione della subasta.

In caso però d'opposizioni, questo termine non incomincerà a decorrere che dalla notificazione della sentenza, con cui si sarà posto irrevocabilmente fine al giudizio.

Art. 818. Tutte le eccezioni di nullità, relative agli atti di espropriazione e di subasta, dovranno essere proposte al più

(58)

tardi quindici giorni dopo le notificazioni prescritte dall'articolo 799, per mezzo di un atto il quale conterrà citazione in via sommaria ad udienza fissa.

Se l'opponente sarà il debitore, il detto atto verrà significato al procuratore del creditore istante; e se l'opponente sarà alcun altro degli interessati, verrà significato al procuratore dell'istante e a quello del debitore, coll'intervallo in ogni caso di un giorno almeno prima dell'udienza. Se il debitore non avrà costituito un procuratore, l'atto sarà affisso alla porta del tribunale.

Le nullità dovranno essere giudicate o nell'udienza stessa od in quella immediatamente successiva, e non meno di dieci giorni prima di quella stabilita per l'incanto.

Le nullità non opposte nel modo e tempo sovra prefissi non potranno più opporsi neppure in appello.

Art. 823. L'appello da ogni altra sentenza dovrà essere proposto nei giorni quindici dalla fattane notificazione.

Sarà tale appello intimato al procuratore del debitore, o, in difetto di procuratore, affisso alla porta del tribunale, come è prescritto all'art. 818; e sarà pure intimato ai procuratori di coloro che avranno preso parte alle contestazioni. Queste intimazioni avranno luogo nella forma delle citazioni, e due giorni almeno prima di quello fissato per l'incanto, qualora si tratti di appello da sentenze che abbiano pronunciato su questioni in esso articolo 818 menzionate.

Trattandosi di cause di distrazione, l'appello sarà regolato dal disposto degli articoli 535, 537, 538 e 541; sarà intimato personalmente alle parti, e prima dell'udienza destinata all'incanto dovrà inoltre l'appellante notificare al procuratore del creditore istante la subasta la sua dichiarazione di aver appellato o di voler appellare dalla intervenuta sentenza.

Questa dichiarazione sospende per rispetto ai beni ai quali si riferisce il corso della subasta.

Art. 859. L'appello dalle sentenze proferite nei giudizi di graduazione si dovrà proporre nei quindici giorni dalla notificazione ai procuratori, e dalla pubblicazione quanto ai contumaci.

L'atto d'appello dovrà intimarsi nella forma delle citazioni ai procuratori delle parti, le cui collocazioni si contestano, non che al procuratore del debitore ove sia comparso, ed alla porta del tribunale se il debitore è contumace.

Qualora il giudizio d'appello non sia promosso dall'istante, questi dovrà sempre esservi evocato dall'appellante sotto pena di decadenza dall'appello, e dovrà tanto nell'uno quanto nell'altro caso riprodurre i documenti che nella sua qualità d'istante ha dovuto presentare in primo giudizio, a pena di essere condannato ai danni cui darà luogo l'ineseguitamento di tale produzione.

tardi quindici giorni dopo le notificazioni prescritte dall'articolo 799 per mezzo di un atto, il quale conterrà citazione in via sommaria ad udienza fissa.

Se l'opponente sarà il debitore, il detto atto verrà significato al procuratore del creditore istante; e se l'opponente sarà alcun altro degli interessati, verrà significato al procuratore dell'istante ed a quello del debitore, coll'intervallo, in ogni caso, di un giorno almeno prima dell'udienza. Se il debitore non avrà costituito un procuratore, l'atto sarà affisso alla porta del tribunale.

Le nullità dovranno essere giudicate o nell'udienza stessa, od in quella immediatamente successiva.

Le nullità, non opposte nel modo e tempo sovra prefissi, non potranno più opporsi neppure in appello.

Art. 823. L'appello da ogni altra sentenza dovrà essere proposto nei giorni quindici dalla fattane notificazione.

Sarà tale appello intimato al procuratore del debitore, o, in difetto di procuratore, affisso alla porta del tribunale, come è prescritto all'articolo 818; e sarà pure intimato ai procuratori di coloro che avranno preso parte alle contestazioni.

Queste intimazioni avranno luogo nella forma delle citazioni.

Trattandosi di cause di distrazione, l'appello sarà regolato dal disposto degli articoli 555, 557, 558 e 541; sarà intimato personalmente alle parti, e prima dell'udienza destinata all'incanto; dovrà inoltre l'appellante notificare al procuratore istante la subasta la sua dichiarazione di aver appellato o di voler appellare dalla intervenuta sentenza.

Questa dichiarazione sospende, per rispetto ai beni ai quali si riferisce, il corso della subasta.

Art. 859. L'appello dalle sentenze profferite nei giudizi di graduazione si dovrà proporre nei quindici giorni dalla notificazione ai procuratori, e dalla pubblicazione, quanto ai contumaci.

L'atto d'appello dovrà intimarsi nella forma delle citazioni ai procuratori delle parti, le cui collocazioni si contestano, non che al procuratore del debitore, ove sia comparso, ed alla porta del tribunale, se il debitore è contumace.

La citazione dovrà farsi, per comparire a giorno fisso, entro un termine non minore di giorni cinque, nè maggiore di quindici, conformemente al prescritto dell'articolo 824 del Codice di procedura civile.

Qualora il giudizio d'appello non sia promosso dall'istante, questi dovrà sempre esservi evocato dall'appellante, sotto pena di decadenza dall'appello; e dovrà, tanto nell'uno che nell'altro caso, riprodurre i documenti che nella sua qualità

(58)

Art. 1156. Le nullità, le decadenze, le pene pecuniarie stabilite dal presente Codice sono indeclinabili; il giudice non ha autorità di modificarle e non può astenersi dal pronunciarle.

d'istante ha dovuto presentare in primo giudizio, a pena di essere condannato ai danni, a cui darà luogo l'ineseguitamento di tale produzione.

(58)

Art. 1156. Le pene pecuniarie stabilite dal presente Codice, e dai regolamenti per la sua esecuzione, saranno applicate sulla richiesta del Pubblico Ministero, ed anche d'ufficio.

I segretari, procuratori, uscieri ed altri che saranno stati condannati ad alcune delle suddette pene, ove non sieno prima stati sentiti nelle loro discolpe, le potranno addurre fra dieci giorni successivi alla significazione della sentenza o del provvedimento, con ricorso diretto al tribunale, il quale, con semplice decreto, udito il Pubblico Ministero, ove sulla sua richiesta sia stata la pena applicata, e senz'altra formalità e senza costo di spesa, li esonererà dagli effetti della condanna ove riconosca legittimi gli addotti motivi.

In questo caso si farà annotazione di detto decreto in margine della sentenza o del provvedimento.